

L'ATTUALITÀ DEL PRINCIPIO PLURALISTA COME PROBLEMA**

Sommario: 1. Premessa. I pluralismi: teorie descrittive e teorie prescrittive. – 2. Il pluralismo e l'omogeneità sociale. – 3. Il pluralismo come integrazione e solidarietà sociale. – 4. La «società aperta»: principio maggioritario vs legalità costituzionale. – 5. Conclusioni. Il Parlamento e la Corte costituzionale garanti del pluralismo.

1. Premessa. I pluralismi: teorie descrittive e teorie prescrittive

Le dottrine pluraliste presentano aspetti piuttosto controversi e sollecitano indagini assai ampie e articolate¹. Nelle pagine che seguono saranno esaminati solo alcuni profili problematici di tali teorie e le loro implicazioni sul significato del testo costituzionale, soprattutto alla luce dell'evoluzione delle condizioni storico-politiche in cui furono elaborate.

Lo studio, in particolare, si soffermerà sulle condizioni necessarie affinché il principio pluralista possa espandersi e operare adeguatamente nell'ordinamento costituzionale. Invece, pur nella varietà delle ricostruzioni teoriche, i diversi indirizzi dottrinali considerati sembrano convergere su taluni aspetti, ovvero precondizioni, la cui presenza nel sistema è giudicata indispensabile al fine di garantire e tutelare il principio in esame, specialmente tenendo conto degli sviluppi delle strutture economiche e sociali contemporanee. Di modo che, l'attenzione sarà posta non tanto sui caratteri e sulle relazioni esistenti tra il pluralismo e

* Associato di Diritto Costituzionale nell'Università del Molise.

** Relazione svolta in occasione del Convegno di studi su *L'attualità dei principi fondamentali della Costituzione dopo settant'anni*, Università degli Studi del Molise, Campobasso, 13 dicembre 2018.

¹ La bibliografia è vastissima, si veda N. Bobbio, *Pluralismo* (voce), in N. Bobbio, N. Matteucci, G. Pasquino, *Il Dizionario di Politica*, Torino, 2004, p.700; R.A. Dahl, *Intervista sul pluralismo*, a cura di G. Bosetti, Roma-Bari, 2002; Id., *Sulla democrazia*, Roma-Bari, 2000; Id., *Poliarchia. Partecipazione e opposizione nei sistemi politici*, Milano, 1981; G. Azzariti, *Forme e soggetti della democrazia pluralista. Considerazioni su continuità e trasformazioni dello Stato costituzionale*, Torino, 2000; F. Rimoli, *Pluralismo e valori costituzionali. I paradossi dell'integrazione democratica*, Torino, 1999; Id., *Pluralismo* (voce), in *Enciclopedia giuridica*, Roma, 1997; P. Häberle, *I diritti fondamentali nelle società pluraliste e la Costituzione del pluralismo*, in M. Luciani (a cura di), *La democrazia alla fine del secolo*, Roma-Bari, 1994.

l'assetto istituzionale dell'ordinamento italiano², quanto sulla natura in sé considerata del principio che costituisce l'irrinunciabile e solida base di sostegno degli ordinamenti costituzionali odierni.

L'origine storica e il fondamento teorico del principio pluralista è complessa e articolata. Nondimeno, secondo le tesi di Bobbio e di Matteucci esso è ascrivibile ad una corrente del pensiero cattolico che in principio lo intese come forma della libertà religiosa³. Infatti, si affermò mediante la rivendicazione di sfere di autonomia e di libertà a favore degli individui, al fine di garantire la loro dimensione nella comunità religiosa⁴, e contro il dispotismo dello Stato⁵. Quella concezione originaria, in particolare, emerse proprio con il proposito di contrastare l'assolutismo statale e respingere, o almeno arginare, la sua inclinazione alla concentrazione ed all'unificazione del potere politico.

Questo tratto caratterizzante del pluralismo ha conservato le sue caratteristiche anche nelle diverse ricostruzioni che sono state proposte in epoca più recente. Tuttavia, nonostante l'origine comune, il pensiero politico contemporaneo ha sviluppato significati differenziati del pluralismo che non consentono di stabilirne una nozione unitaria, rendendo così incerta l'elaborazione di un'ipotesi teorica unitaria⁶.

Come si sa, è soprattutto la scienza politica americana ad aver prodotto i contributi più aggiornati sul tema.

Nei suoi numerosi studi Dahl, prendendo spunto dalla dottrina classica pluralista, ha elaborato la teoria della poliarchia volta a classificare le forme della democrazia moderna. Secondo l'Autore tale modello avrebbe dovuto superare la nozione tradizionale di democrazia (cioè 'governo del popolo') per giungere ad un sistema fondato su una diffusa, più capillare nonché articolata partecipazione al potere politico⁷.

Difatti, in questa teorizzazione i cd. gruppi di interesse (espressione e indice della società pluralista) si configurano come elementi portanti, strutturali, del sistema sociale, riconoscendo loro il potere di interpretare e porre le istanze particolari in seno all'apparato statale. Un modello complesso che assegna uno spazio di autonomia garantito ai cittadini associati

² Infatti, una tale trattazione per la vastità delle questioni richiede una ricerca autonoma.

³ Così N. Matteucci, *Pluralismo* (voce), in *Enciclopedia delle Scienze Sociali*, 1996, p.2 ss.; N. Bobbio, *Pluralismo* (voce), op.cit., p.700 ss., che esamina le teorie pluraliste secondo le diverse correnti del pensiero politico.

⁴ Quest'ipotesi teorica è confermata nell'articolo 2 della Costituzione che, secondo P. Rescigno, *Ascesa e declino della società pluralista*, in *Quaderni di scienze sociali*, 1965, p.333 ss., ora in Id., *Persona e comunità. Saggi di diritto privato*, Padova, 1987, p.3, «...si richiama senza dubbio ad una tradizione del pensiero sociale cristiano».

⁵ Anche qui la bibliografia è vastissima, si veda G. Gurvicht, *La dichiarazione dei diritti sociali*, a cura di A. Scerbo, Soveria Mannelli, 2004; E. Fraenkel, *Il pluralismo come elemento strutturale dello stato di diritto liberal-democratico*, in V. Atripaldi (a cura di), *Il pluralismo come innovazione. Società, Stato e Costituzione in Ernst Fraenkel*, p.5 ss., spec. p. 20 ss., in cui si ricostruisce il dibattito sul pluralismo inteso come teoria politica e filosofica nonché l'influenza che il pensiero di O. v. Gierke ebbe su autori come F. Maitland e H. Lasky che concepirono il pluralismo nella prospettiva socialista.

⁶ Sia sufficiente richiamare il ricco filone di studi degli Autori americani e quello degli Studiosi continentali, al suo interno altrettanto variegato e differenziato.

⁷ R.A. Dahl, *Intervista sul pluralismo*, cit., p.18; Id., *Polyarchy. Participation and opposition*, New Haven, 1971, traduzione italiana, *Poliarchia. Partecipazione e opposizione nei sistemi politici*, Milano, 1981.

in gruppi, animati, di volta in volta, da un medesimo interesse perseguito attraverso azioni collettive di pressione svolte ai più vari livelli istituzionali e sociali; anche secondo una certa mobilità politica e sociale. Il legame societario, cioè, non è astretto da vincoli ideologici e consente ai singoli e ai gruppi di fluttuare tra i più vari livelli di interesse mediante un meccanismo duttile. Invero, secondo Dahl «Una delle caratteristiche essenziali...della moderna democrazia rappresentativa è che ai cittadini sia assicurato il diritto di associarsi con altri nei partiti politici, nei gruppi di interesse e in altre organizzazioni che possano essere necessarie se devono partecipare effettivamente alla vita politica»⁸. Peraltro, Egli avverte che questa struttura articolata e complessa del sistema sociale e politico potrebbe alterare l'unitarietà dell'azione di governo: ovvero, immettere particolarismi in grado di inficiare il soddisfacimento del preminente interesse generale, il cd. 'bene comune', prevalendo gli interessi di un gruppo a scapito di un altro gruppo secondo una logica corporativa⁹.

Nondimeno, l'Autore precisa che a seconda dei sistemi considerati, in cui può rinvenirsi un diverso grado di frammentarietà degli interessi in campo, potranno affermarsi forme più o meno accentuate di 'corporativismo' capace, per sua stessa natura, di prevalere sull'interesse generale statale. Tuttavia tale condizione, o per meglio dire il rischio cui può condurre il modello teorizzato, è stata piuttosto associata ad ipotesi di un «pluralismo altamente organizzato»¹⁰: ridimensionando, forse, il problema della capacità dei gruppi più forti di prevalere sui gruppi più deboli e sullo stesso individuo isolato (*infra*).

D'altra parte, questa modalità di azione e di strutturazione del sistema sociale pose, sin dal nascere delle teorie pluraliste, il problema dell'unitarietà dell'azione statale nonché quello della compattezza delle rivendicazioni politiche e sociali generate dalla lotta di classe.

Come è noto, infatti, il tratto caratterizzante delle teorie pluraliste fu in origine, e classicamente, contestato da Rousseau nel *Contratto sociale* dove il grande pensatore rivoluzionario teorizzò che, onde evitare di far prevalere particolarismi capaci di minare la volontà unitaria statale, «Importa ... per avere l'espressione della volontà generale, che non vi siano società parziali nello Stato; e che ogni cittadino pensi per conto suo; questa fu l'unica e sublime istituzione del grande Licurgo...»¹¹.

⁸ R.A. Dahl, *Intervista sul pluralismo*, cit., p.19.

⁹ Si veda R.A. Dahl, *I dilemmi della democrazia pluralista*, Milano, 1988, p.12 ss., spec. pp.48, 53, 60-61, 91, in cui si ragiona sul problema del contrasto tra il funzionamento corretto del regime democratico e l'affermazione dei gruppi di pressione. Secondo l'Autore infatti le «richieste particolaristiche» di tali gruppi, capaci di stabilire diretti collegamenti con le rispettive commissioni parlamentari e con lo stesso Governo, possono causare la «distorsione dell'ordine del giorno pubblico» tale da produrre una considerevole «sottrazione del potere» dei parlamentari democraticamente eletti e dei loro elettori.

¹⁰ R.A. Dahl, *Intervista sul pluralismo*, cit., p.21, in cui osserva che «le forme più nette e compatte di quello che alcuni chiamano corporativismo, tipici gli esempi di Svezia e Germania, stanno declinando...».

¹¹ Cfr., J.J. Rousseau, *Il contratto sociale*, Libro II, § III, a cura di G. Perticone, Milano, 1965, p.42, 43. Naturalmente, sul pensiero di Rousseau la bibliografia è vastissima, si veda G. Tarello, *Storia della cultura giuridica moderna*, Bologna, 1976, p.321, 322, in cui osserva che il *Contratto sociale* è «una delle opere più cospicue e più influenti della letteratura politica e giuridica dell'Occidente e dal quale derivano in modo diretto o indiretto la maggior parte delle idee costituzionalistiche moderne». Analogamente, G. Ferrara, *Costituzione. Dal pensiero politico alla norma giuridica*, Milano, 2006.

Sulla scia di queste intuizioni, in epoca più recente, la tesi pluralista è stata fatta oggetto di dura critica¹² perché le si attribuiva la capacità di frazionare e, quindi, indebolire l'unità delle forze politiche e sociali che di volta in volta si riconoscevano, e si riconoscono, in alcune rivendicazioni particolari. Tale condizione, cioè, secondo Eisfeld aveva piuttosto l'obiettivo di normalizzare il conflitto e depotenziare la forza contrattuale delle classi, degli individui e dei gruppi emergenti, ostacolando in definitiva la dinamica sociale¹³.

Ciò non di meno, l'aspirazione di Dahl è stata di contribuire ad elaborare una teoria capace di spiegare, su scala planetaria, la struttura e le dinamiche dei diversi sistemi politici e sociali, evidenziando gli elementi comuni alle diverse esperienze di democrazia avanzata. Peraltro, la sua analisi si è concentrata, in modo particolare, sul sistema politico americano che sin dalle origini si affermò come un modello pluralista, descritto esemplarmente da Tocqueville che nella *Démocratie en Amérique* rappresentò una società, di per sé, fondata sul pluralismo sociale e istituzionale¹⁴.

Quest'ultimo decisivo aspetto va opportunamente rimarcato perché le teorie pluraliste possono essere esaminate e distinte in ragione della loro natura descrittiva o quella prescrittiva¹⁵.

Vero è che quando si discute di pluralismo si deve tenere ben presente che nel modello costituzionale americano, di cui è corretto richiamare alcune peculiarità, esso è insito nella sua struttura politica e istituzionale. L'assetto federale, il fenomeno associativo e soprattutto la diversa composizione sociale, etnica e religiosa realizzano il modo di essere materiale del sistema politico costituzionale fondato sull'«uguaglianza delle condizioni»¹⁶. Pertanto, il merito degli Autori americani è stato quello di ordinare e descrivere una società in cui gli elementi portanti e strutturali coincidevano, per l'appunto, con la tesi pluralista, sia pure nelle sue diverse formulazioni¹⁷.

Viceversa, il modello pluralista continentale europeo affermatosi soprattutto nelle Costituzioni del secondo dopoguerra ha una natura prescrittiva. Esso, infatti, ha l'ambizione di plasmare la società attraverso il dover essere giuridico, mediante la qualificazione di un pluralismo articolato e differenziato a seconda delle diverse esperienze costituzionali considerate.

Peraltro, pur nella loro varietà le tesi prevalenti sono accomunate dall'idea di fondo che configura il pluralismo costituzionale come un modello di democrazia teso a contrastare e respingere ogni forma di totalitarismo, tale da comprimere i diritti fondamentali del singolo

¹² Secondo E. Fraenkel, op.cit., p.26, 27, anche C. Schmitt in *Parlamentarismo e democrazia*, prefazione di P. Pasquino, Lungro, 1998, si ispirò al pensiero del filosofo illuminista per elaborare la nozione di unità politica dello Stato in aperta contrapposizione alle tesi pluraliste.

¹³ R. Eisfeld, *Il pluralismo fra liberalismo e socialismo*, Bologna, 1976, p.207 ss., spec.p.211.

¹⁴ Così, N. Matteucci, *Alexis de Tocqueville. Tre esercizi di lettura*, Bologna, 1990.

¹⁵ N. Matteucci, *Pluralismo* (voce), cit., p.5.

¹⁶ Si veda la celebre *Introduzione* di A. de Tocqueville, *La democrazia in America*, Milano, 1999, prefazione di G. Candeloro.

¹⁷ Tra i massimi teorici americani del pluralismo cfr., Arthur F. Bentley, *The Process of Government. A Study of Social Pressures*, Chicago, 1908; nonché David B. Truman, *The Governmental Process. Political Interests and Public Opinion*, New York, 1951.

promananti dalla dignità dell'uomo, riconducibile all'imperativo kantiano per cui «nessuno può divenire oggetto dell'azione dello Stato»¹⁸. Sicché, «La democrazia pluralistica nello Stato costituzionale ne è la conseguenza organizzativa»¹⁹. Essa, cioè, rappresenta il modo per garantire e tutelare i diritti fondamentali dell'individuo.

In questa tesi è netta la presa di distanza, se non la polemica piuttosto esplicita, sia dall'idea della superiore volontà generale dello Stato rispetto alle istanze plurali dei corpi intermedi e del singolo individuo, sia dalla concezione unitaria della sovranità statale che affonda le sue radici nel pensiero di Rousseau, vale a dire «L'apostolo dell'anti-pluralismo»²⁰.

2. Il pluralismo e l'omogeneità sociale

Le democrazie pluraliste operano in presenza di alcune condizioni essenziali, caratterizzandosi prevalentemente per la presenza nel sistema di una «molteplicità di idee ed interessi»²¹, temperata da alcuni estremi «limiti di tolleranza»²².

E' noto, infatti, che questi ordinamenti si innestarono, in seguito ed in antitesi allo Stato liberale ottocentesco, su modelli costituzionali in cui si sviluppò «una comunità statale solcata da profonde divisioni del tessuto sociale...»²³ tale da rinviare al conflitto permanente tra ceti e classi, per altri versi giudicato positivo e ineliminabile al fine di favorire l'avanzamento degli stessi assetti politici e sociali.

Tuttavia, la «...diffusa politicizzazione della società civile in tutte le sue manifestazioni»²⁴ imponeva, almeno sul piano teorico, l'individuazione di un minimo di omogeneità di valori e di interessi fondamentali in grado di favorire «l'obiettivo di creare un'effettiva e diffusa condizione di partecipazione democratica»²⁵, incanalando il pluralismo sociale nell'unità politica statale²⁶: due opposti poli che si respingono a vicenda, evidenziando una delle questioni aperte della dottrina pluralista.

Difatti, nelle più ricorrenti teorizzazioni tali dottrine assumono l'idea che la società si autoregoli mediante l'azione libera delle forze sociali²⁷. Nel senso, cioè, che il modello plura-

¹⁸ P. Häberle, *I diritti fondamentali nelle società pluraliste e la Costituzione del pluralismo*, cit., p.102.

¹⁹ Ibidem, p.152.

²⁰ Così, E. Fraenkel, op.ult.cit., p.20.

²¹ P. Häberle, op.ult.cit. p.103.

²² Ibidem, p.103.

²³ P. Ridola, *Democrazia pluralistica e libertà associative*, Milano, 1987, p.150.

²⁴ Ibidem, p.150.

²⁵ Ibidem, p.151.

²⁶ A sua volta entrata in crisi durante il secolo scorso anche grazie all'avvento dei partiti di massa che, per una lunga fase della storia repubblicana, svolsero il ruolo decisivo di corpi intermedi tra la società e lo Stato. Il dibattito sul punto è assai vasto, si veda N. Bobbio, *Teoria generale della politica*, a cura di M. Bovero, Torino, 2009, p.411 ss.; nonché, G. Zagrebelsky, *Introduzione alla traduzione italiana di R. Smend, Costituzione e diritto costituzionale*, Milano, 1988.

²⁷ Numerosi Autori convergono su questo tratto peculiare del pluralismo, come ad es., G. Gurvicht, *La dichiarazione dei diritti sociali*, come richiamato in R. Treves, *Sociologia del diritto. Origini, ricerche, problemi*, Torino, 2002, p.162.

lista teorizza che, all'interno di una certa sfera, individui e gruppi operino autonomamente senza alcuna pretesa normativa condizionante statale.

Evidentemente, questa prospettazione si deve, ancor prima che ai teorici contemporanei del pluralismo, al pensiero di Santi Romano che chiarì esemplarmente come «un ordinamento non si risolve solo in norme. Il diritto è anche norma, ma oltre che norma, e spesso prima di essere norma, è organizzazione e corpo sociale»²⁸. Difatti, secondo l'istituzionalismo romaniano²⁹ *Ubi societas ibi ius*: ovvero, il diritto non è soltanto quello posto dalla legge statale³⁰, ma bensì quello espresso dalla società, in cui le regole si affermano per disciplinare la complessità dei rapporti che si instaurano tra gli individui, di modo che ciascuna organizzazione produce norme proprie tale da creare un ordinamento autonomo dallo Stato³¹.

Tuttavia, bisogna riconoscere che chi si ispira a questo modello di ricostruzione dell'ordinamento giuridico non può fare a meno di postulare la presenza nel sistema di alcuni principi omogenei, generalmente accettati, al fine di stabilire una comune base ideale della società, entro la quale favorire il processo di avanzamento sociale senza fratture irrimediabili.

Invero, l'ideale pluralista, almeno in molte sue ricostruzioni, si direbbe quello di disinnescare e di normalizzare il conflitto sociale permanente tipico, non solo della società ottocentesca divisa in classi, ma anche di quella contemporanea attraversata da eterogenee ed articolate istanze sociali difficilmente componibili: come ad esempio, le contrastanti e irrisolte questioni poste dalla società multi etnica, multi religiosa, multi culturale in cui gli interessi conflittuali in campo non sempre ricevono adeguate risposte da parte dei sistemi democratici contemporanei.

Pertanto, se le condizioni richiamate più sopra realizzano i presupposti per la concretizzazione nell'ordinamento del principio pluralista appare piuttosto chiaro che il problema resta aperto. Difatti, solo una visione ottimista potrebbe oggi rappresentare una realtà sociale omogenea in cui l'ideale pluralista possa trovare pieno soddisfacimento. La questione, infatti, è che «Il pluralismo ritiene necessario un minimo di omogeneità...»³²; mentre «L'antipluralismo ritiene un minimo di eterogeneità inevitabile»³³: tuttavia, entrambi gli indirizzi «...trascurano in linea di principio il problema di dove si debba ricercare l'*optimum* di una

²⁸ Cfr., S. Romano, *L'ordinamento giuridico*, Firenze, 1967, p.64. Sul pensiero di S. Romano la produzione scientifica è vastissima, si veda P. Grossi, *L'Europa del diritto*, Roma-Bari, 2009, p.219 ss.; M. Barberis, *Santi Romano, il neoinstituzionalismo e il pluralismo giuridico*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, n. 2, 2011, p.349 ss.

²⁹ Una versione del pensiero di Santi Romano aggiornata ai problemi odierni è in M. La Torre, *Norme, istituzioni, valori. La teoria istituzionalistica del diritto*, Roma-Bari, 1999.

³⁰ Si veda M. Barberis, op.ult.cit., p.356, in cui si osserva che «Romano supera il dogma della statualità del diritto avanzando la tesi che il diritto statale sia solo una specie del genere diritto, e riconoscendo forme di diritto infrastatale, sovrastatale, interstatale e pure antistatale».

³¹ Sul punto, diffusamente, G. Azzariti, *Diritto e conflitti. Lezioni di diritto costituzionale*, Roma-Bari, 2016; C. Pinelli, *La costituzione di Santi Romano e i primi maestri dell'età repubblicana*, in *Rivista Aic*, n. 2, 2012; P. Grossi, *Lo Stato moderno e la sua crisi (a cento anni dalla prolusione pisana di Santi Romano)*, in *Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico*, n.1, 2011, p.1 ss.; U. Santarelli, *Ubi societas ibi ius. Scritti di storia del diritto*, a cura di A. Landi, Torino, 2010.

³² E. Fraenkel, op.ult.cit., p.27.

³³ Ibidem, p.27.

omogeneità desiderabile e con quali metodi essa sia realizzabile»³⁴. La risposta a questo dilemma è decisiva, costituendo, come si vedrà subito, uno dei temi e dei rimedi proposti dalla dottrina habermasiana della democrazia procedurale.

3. Il pluralismo come integrazione e solidarietà sociale

Alla luce di quanto esposto, e al di là della questione se sia rinvenibile una omogeneità di fondo nella struttura degli ordini sociali in vigore (peraltro non del tutto auspicabile considerando le contraddizioni dei sistemi politici, economici e sociali contemporanei), è da rimarcare che la società italiana, anche a causa della sua incerta collocazione in un modello preciso, non pare associabile al paradigma evocato. Nel senso che le tensioni e i conflitti che attraversano il sistema politico costituzionale da alcuni decenni sembrano richiedere una differente modalità di esame, forse un vero e proprio metodo alternativo, utile ad indagare congiuntamente i fenomeni sociali e giuridici di questa fase storica.

Il problema, cioè, è che talune teorie pluraliste scontano, almeno per questo profilo, una certa loro ambivalenza che, al contrario, sembra dover riconoscere e rilanciare proprio il ruolo unitario dello Stato per il tramite dei diritti fondamentali sanciti in Costituzione.

Difatti, al di là delle numerose disposizioni costituzionali rinvianti ai soggetti e agli strumenti del pluralismo³⁵, come si intendono tradizionalmente le formazioni sociali, i partiti, i sindacati, le cooperative di lavoratori, in cui si realizza la proiezione dei diritti inviolabili dell'uomo secondo la felice qualificazione contenuta nell'articolo 2 della Costituzione, oggi rileva più di un'incertezza riguardo alla condizione materiale del sistema politico costituzionale in cui l'integrazione sociale e la partecipazione, anche per il tramite dei diritti sociali e politici, appare indubitabilmente in crisi³⁶.

Vero è che l'integrazione sociale e la partecipazione politica, volgendo lo sguardo anche oltre i confini nazionali³⁷, costituendo la premessa comune di quasi tutte le teorie pluraliste considerate, non sembrano l'aspirazione, se non la necessità principale, dei regimi politici di democrazia avanzata. Difatti, il reperimento e la destinazione delle risorse necessarie per il funzionamento dei sistemi costituzionali contemporanei appare il profilo prevalente dell'azione statale ed europea che, come tale, riversa sul pluralismo sociale e politico significative implicazioni negative

³⁴ Ibidem, p.27.

³⁵ Cfr., V. Angiolini, *Il «pluralismo» nella Costituzione e la Costituzione per il «pluralismo»*, in Aa. Vv., *I soggetti del pluralismo nella giurisprudenza costituzionale*, a cura di R. Bin, C. Pinelli, Torino, 1996, p.4.

³⁶ A tale proposito, G. Azzariti, *Forme e soggetti della democrazia pluralista*, cit., p.42, osserva che «la perdita di identità sociale, correlata con la crisi della rappresentanza...conduce ad un pluralismo senza regole».

³⁷ Da ultimo, J. Habermas, *L'Europa che mi sembra necessaria*, in *MicroMega*, n.2, 2019, sostiene che le disuguaglianze presenti nei Paesi dell'Euro zona e le politiche europee di austerità avviate dopo la recessione economica del 2008 siano la vera causa dello stallo che attraversa l'Europa e il suo disegno di avanzamento sociale. Secondo l'Autore, infatti, quel tipo di politiche costituiscono le ragioni reali dell'attuale crisi europea, tali da risultare più gravi dei populismi di varia matrice che pure minacciano seriamente il progetto europeista.

Lo stato sociale di diritto, se ancora si può ricorrere a questa categoria, attraversa una fase di crisi più che evidente, tanto è vero che gli ordinamenti nazionali sono alla costante ricerca degli equilibri finanziari e di bilancio, intesi come dogmi indiscutibili, anziché elaborare e sviluppare politiche in grado di rivitalizzare la partecipazione, anche mediante modalità nuove di redistribuzione della ricchezza capaci di garantire un soddisfacente grado di garanzia dei diritti sociali³⁸.

Non di meno, l'integrazione e la solidarietà sociale nelle più avanzate teorie esaminate rappresentano, ad un tempo, la precondizione e l'aspirazione del modello ideale di società pluralista, al fine di scongiurare la prevalenza degli interessi particolari ed egoistici su quello generale³⁹. Invero, osservando il problema più a fondo Habermas ha chiarito che «l'onere integrativo non può essere sottratto al piano della formazione politica della volontà e della comunicazione pubblica né tantomeno fatto ricadere sul sostrato (apparentemente naturalistico) di un popolo presuntivamente omogeneo. Dietro questa facciata finirebbe solo per nascondersi la cultura egemonica del partito dominante. In molti paesi, per tutta una serie di motivi storici, la cultura della maggioranza ha fatto blocco con quella generale cultura politica che deve essere riconosciuta da *tutti* i cittadini a prescindere dalla loro estrazione culturale. Ma questa fusione va dissolta, se vogliamo che entro *una* stessa comunità politica possano coesistere diverse, e giuridicamente equiparate, forme di vita culturali, etniche e religiose»⁴⁰.

Pertanto, si può desumere che solo a queste condizioni, a patto cioè di garantire una soglia accettabile di integrazione e di solidarietà, sia tollerabile il riconoscimento di uno spazio libero in cui individui e gruppi possano agire autonomamente e liberamente per il perseguimento dei propri interessi particolari di più varia natura.

Evidentemente, non sfugge che sia l'integrazione intesa in senso politico, sociale ed economico, ma anche la solidarietà sociale, attraversano uno stato di crisi piuttosto accentuato, per cui la sfida odierna della democrazia pluralista, e come tale inclusiva, è vieppiù aperta. In altre parole, la lotta per l'affermazione della democrazia pluralista, per un'ironia della storia, senza l'azione statale unitaria e la garanzia effettiva dei diritti sanciti in Costituzione, è non solo impari ma persa in partenza.

Difatti, non c'è dubbio che, in assenza di queste premesse, il pluralismo rischia di trasformarsi, favorendo, se non promuovendo, gli egoismi e la prevaricazione del gruppo o dei gruppi forti sulle istanze del gruppo o dei gruppi deboli o anche su quelle del singolo individuo.

Invero, proiettando tale assunto sulla condizione attuale dei sistemi economici e sociali statali rileva un quadro piuttosto articolato in cui, talvolta, si afferma prepotentemente l'azione di gruppi economici e finanziari, grandi e meno grandi, operanti indisturbati nelle

³⁸ In tema la letteratura è molto ampia, si veda, C. Salazar, *Crisi economica e diritti fondamentali - relazione al XXVIII convegno annuale dell'Aic*, in *Rivista Aic*, n.4, 2013; G.U. Rescigno, *La distribuzione della ricchezza nazionale*, in *Costituzionalismo.it*, n.2, 2008.

³⁹ Cfr., J. Habermas, *L'inclusione dell'altro. Studi di teoria politica*, Milano, 1998, p.131; nonché E. Fraenkel, *Il pluralismo come elemento strutturale dello stato di diritto liberal-democratico*, cit., p.5 ss.; P. Häberle, *I diritti fondamentali nelle società pluraliste e la Costituzione del pluralismo*, cit., p.122 ss.

⁴⁰ J. Habermas, op.ult.cit., p.131.

economie dei paesi meno stabili⁴¹. Tali compagini, sovente, hanno posto in essere nel più recente passato spregiudicate azioni predatorie di speculazione finanziaria che hanno finanche attentato alla stabilità dei bilanci dei singoli Stati⁴², tali da riflettersi negativamente sull'effettivo godimento dei diritti sociali e sull'uguaglianza degli individui⁴³. Invero, lo sviluppo dell'economia finanziaria dei paesi più avanzati ha favorito l'affermazione dei grandi gruppi di interesse. Questi ultimi, imponendo le loro posizioni grazie alla forza delle ingenti risorse che muovono liberamente nei mercati finanziari, si rivelano i veri antagonisti del pluralismo: sia perché prevalgono sugli interessi dei più deboli sia perché rischiano di incrinare irrimediabilmente l'interesse generale statale che, come si sa, costituisce «...il cuore della teoria roussoiana dello Stato»⁴⁴, vale a dire uno dei capisaldi del costituzionalismo moderno.

Questi problemi impongono più di una riflessione sul *quantum* di libertà sia possibile riconoscere a tali soggetti, nell'ambito di un disegno costituzionale che ruota intorno alla tutela dei diritti individuali e dell'eguaglianza sostanziale. Come ha chiarito Häberle il problema è che «Dallo spartiacque del 1989 il modello del mercato pretende tendenzialmente di espandersi ad ambiti sempre nuovi...Ciononostante è tempo che la dottrina costituzionale ricordi fermamente alcuni *limiti*. Il mercato non è la misura di ogni cosa e non può certo divenire il principale metro di valutazione dell'uomo»⁴⁵. Sicché, pur non volendo sostenere l'idea di una sola verità possibile, non è forse vero che la Costituzione fissa dei limiti assoluti alle forze economiche e ad una certa idea di libero mercato che, viceversa, hanno travolto le premesse teoriche cui si ispirano alcune teorie pluraliste?

L'ideale di società, che non coincide solo con la dimensione nazionale, in cui sia riconosciuta la libertà dei gruppi e dei singoli di agire autonomamente facendo leva anche sulla propria forza e sulla propria capacità di contrattazione fondata su meri rapporti di fatto, non sembra compatibile con un sistema in cui si riconoscono all'individuo, singolo o associato, i medesimi diritti. Difatti, questo disegno non pare corrispondere pienamente con la tutela e la garanzia delle condizioni materiali di ciascun individuo secondo il principio di eguaglianza formale e sostanziale, alla luce della diversità e dell'eterogeneità sociale di cui il Legislatore, appunto, deve farsi carico.

D'altra parte, il pluralismo odierno è più complesso e articolato del passato ed è altresì più ampio di quello riconducibile ai partiti di massa, riflesso di una società strutturata secondo gli interessi contrapposti generati dalla lotta di classe. Viceversa, l'ordine sociale dei

⁴¹ In tema, G. Pitruzzella, *Crisi economica e decisioni di governo - relazione al XXVIII convegno annuale dell'Aic*, in *Rivista Aic*, n.4, 2013; Id., *Chi governa la finanza pubblica in Europa?*, in *Quaderni costituzionali*, n.1, 2012, p.9 ss.; C. Pinelli, *La dimensione internazionale della crisi finanziaria e i suoi riflessi nelle istituzioni di cooperazione sovranazionale e sui rapporti tra queste e gli ordinamenti nazionali*, in *Rivista del Gruppo di Pisa*, 14 settembre 2102; F. Angelini, M. Benvenuti (a cura di), *Il diritto costituzionale alla prova della crisi economica*, Napoli, 2012; G. Di Gaspare, *Teoria e critica della globalizzazione finanziaria. Dinamiche del potere finanziario e crisi sistemiche*, Padova, 2011.

⁴² Così L. Gallino, *Finanzcapitalismo. La civiltà del denaro in crisi*, Torino, 2011, p.79 ss.

⁴³ Si veda L. Ferrajoli, *Manifesto per l'uguaglianza*, Roma-Bari, 2018.

⁴⁴ E. Fraenkel, op.cit., p.23.

⁴⁵ Secondo P. Häberle, *I diritti fondamentali nelle società pluraliste e la Costituzione del pluralismo*, cit., p.152.

sistemi contemporanei appare assai frammentato e non è più ascrivibile a quel modello⁴⁶, travolgendo la capacità dei partiti di rappresentarne adeguatamente tutte le istanze presenti nella società. Cosicché, aggirando la mediazione partitica, i più vari interessi di natura economica, culturale, religiosa, si fanno valere autonomamente rischiando di compromettere la parità di trattamento tra individui e gruppi.

Potrà sembrare una contraddizione, ma oggi c'è bisogno di più pluralismo e ugualmente di maggiore ruolo dello Stato, in tutte le sue articolazioni, anche territoriali⁴⁷, per il tramite dei diritti sanciti in Costituzione.

4. La «società aperta»: principio maggioritario vs legalità costituzionale

Tale prospettiva non è molto distante da una delle ricostruzioni più illuminate del pluralismo. Come si sa, infatti, si deve al pensiero di Habermas l'elaborazione della teoria discorsiva fondata sul modello democratico-procedurale⁴⁸: un'ipotesi ricostruttiva più evoluta del parlamentarismo compromissorio di stampo kelseniano⁴⁹, di cui certo condivide alcuni caratteri.

Come è noto, siffatta articolata e complessa tesi fornisce talune chiavi di lettura dei dilemmi posti dalle teorie pluraliste⁵⁰ tali da richiedere trattazioni autonome; tuttavia, nei soli limiti dell'economia di questo lavoro è utile riferire alcuni suoi aspetti peculiari.

Invero, secondo questa costruzione teorica il cd. «principio di discorso» costituisce il fondamento di legittimazione della produzione giuridica⁵¹. Esso, cioè, stabilisce le modalità di svolgimento dell'attività dei singoli attori del sistema politico da cui originano gli indirizzi politici. Difatti, secondo Habermas il fondamento di legittimazione del potere legislativo e del potere amministrativo risiede in una modalità procedurale appunto «discorsiva», in grado di favorire la composizione degli interessi plurali di volta in volta emergenti, perché i soggetti coinvolti agiscono secondo l'aspirazione all'intesa, ossia alla sintesi per così dire delle rispet-

⁴⁶ Sul punto si veda Z. Bauman, *Modernità liquida*, Roma-Bari, 2002.

⁴⁷ Nella prospettiva indagata da A. Barbera, *Le Istituzioni del pluralismo. Regioni e poteri locali: autonomie per governare*, Bari, 1977.

⁴⁸ J. Habermas, *Fatti e norme. Contributi a una teoria discorsiva del diritto e della democrazia*, Milano, 1996, p.140 ss.

⁴⁹ Cfr., H. Kelsen, *I fondamenti della democrazia*, in Id., *La democrazia*, Bologna, 1995, pp. 272 ss., in cui si postulano i tratti di fondo di ogni regime democratico nel senso che «la tensione permanente tra maggioranza e minoranza, governo e opposizione, risulta così caratteristica nel processo dialettico della formazione democratica della volontà dello Stato, si può ben dire: democrazia è discussione. Di conseguenza la volontà dello Stato, vale a dire il contenuto dell'ordinamento giuridico può essere il risultato di un compromesso». Tuttavia, nella nota 2 si precisa ulteriormente che «il compromesso non è l'essenza o il principio animatore della democrazia...L'essenza o il principio animatore della democrazia è la libertà congiunta all'uguaglianza».

⁵⁰ Sul punto diffusamente, F. Rimoli, *Pluralismo e valori costituzionali. I paradossi dell'integrazione democratica*, cit., p.181 ss.

⁵¹ J. Habermas, *Fatti e norme. Contributi a una teoria discorsiva del diritto e della democrazia*, cit., p.40 ss.

tive istanze. Ed è proprio il grado di maturazione e di consolidamento dell'intesa che costituisce il fondamento di legittimazione delle decisioni assunte.

Peraltro, questo modello appare ambivalente soprattutto quando siano in gioco i diritti di libertà: esso, cioè, risulta fatalmente influenzato dal grado di predisposizione all'intesa dei soggetti di volta in volta coinvolti. Questi ultimi, infatti, potrebbero, in ipotesi, assecondare una modalità discorsiva strategica ed egoisticamente orientata alla massimizzazione delle utilità individuali⁵². Vale a dire che i «diritti di libertà possono essere sia il presupposto di un dialogo libero, razionale e disinteressato sui principi di una giusta convivenza, sia lo strumento di difesa di interessi singolari e di tornaconti personali»⁵³.

Cosicché, le modalità di svolgimento del processo discorsivo possono anche non condurre ad un risultato ottimale perché non si esclude la presenza di titolari di un interesse che può prevalere su quello di tutti gli altri. E difatti, è lo stesso Habermas a chiarire che a ciascuno dei soggetti coinvolti si riconosce «il decidere se essi vogliano o meno - esercitando pubblicamente la loro libertà comunicativa - attivare in quanto autori la loro libera volontà, e intraprendere così il cambio di prospettiva che li conduce da un utilizzo (orientato al successo) dei loro interessi egoistici a un'intesa passante per norme universalmente approvabili»⁵⁴.

In altre parole, nella democrazia pluralista convivono forme di pluralismo competitivo-strategico (tipico del modello americano) e di pluralismo discorsivo-comunicativo (di stampo continentale europeo)⁵⁵, entrambi legittimi ed entrambi operanti.

Nel primo caso, riconducibile al paradigma del libero mercato, si assiste a «pratiche competitive tra individui, imprese, forze politiche, gruppi d'interesse, soggetti istituzionali, ecc., dirette ad acquisire benefici o guadagnare posizioni di vantaggio a discapito degli altri concorrenti»⁵⁶, ovvero una forma di pluralismo non inclusivo; mentre il secondo modello, ispirato ad un ideale di giustizia che tende a garantire la convivenza sociale, procede attraverso l'intesa discorsiva che tiene insieme individui, gruppi, partiti, minoranze, secondo la logica del pluralismo integrativo.

Sono modelli che caratterizzano la medesima realtà sociale e che dunque non si escludono a vicenda, ma si sovrappongono. Sia sufficiente considerare, ad esempio, la dimensione competitiva della lotta politica svolta all'interno di una sfera comune definita dagli assetti sociali e politici generali sanciti nella Costituzione, appunto, pluralista.

Di modo che, la questione vera sarà quella di conciliare nella medesima realtà sociale e politica gli interessi maggioritari con quelli delle minoranze attraverso meccanismi di produzione normativa capaci di contenere le rispettive istanze, in ipotesi, conflittuali.

Il problema, pertanto, è sia di natura procedurale, vale a dire attinente ai procedimenti capaci di favorire sintesi, o meglio intese, in grado di rappresentare i diversi interessi; sia di

⁵² Così, O. Chessa, *Corte costituzionale e trasformazioni della democrazia pluralista*, in *Diritto pubblico*, n.3, 2004, p.897.

⁵³ *Ibidem*, p.896.

⁵⁴ J. Habermas, *op.cit.*, p.145.

⁵⁵ O. Chessa, *op.cit.*, p.897.

⁵⁶ *Ibidem*, p.897.

natura sostanziale, ovvero relativo al contenuto della decisione, tale da dover rispettare le molteplici esigenze, per l'appunto plurali, emerse e adeguatamente rappresentate mediante il dibattito parlamentare orientato dai principi costituzionali. D'altra parte, qualora non si riuscisse a produrre una decisione frutto dell'intesa, non resterebbe che invocare l'intervento del giudice costituzionale a garanzia, per l'appunto, della tutela del principio pluralista.

In altre parole, se il Legislatore ispirerà le sue decisioni ad una visione di «società aperta»⁵⁷ ed entro le coordinate delle disposizioni costituzionali, ovvero della legalità costituzionale, assai presumibilmente il pluralismo ed il principio maggioritario potranno adeguatamente convivere, specie quando siano in discussione i diritti fondamentali dei singoli.

Dunque, le condizioni minime per il corretto funzionamento del modello ideale pluralista appaiono assai severe richiedendo la presenza nel sistema di una serie infungibile di elementi (procedurali e sostanziali) tali da favorire la creazione di spazi in grado di realizzare le condizioni per una reale e autonoma determinazione degli individui, singoli o associati, secondo la formula dell'articolo 2 della Costituzione.

5. Conclusioni. Il Parlamento e la Corte costituzionale garanti del pluralismo

Il pluralismo richiede di fissare alcuni limiti alla competizione politica, ed allo stesso tempo di stabilire margini di tolleranza rispetto a talune attività che, in suo nome, potrebbero travolgere interessi e gruppi altrettanto meritevoli di tutela.

Questo modello è quello fatto proprio dalla Costituzione italiana dove il principio pluralista riflette una concezione della democrazia in cui ciascuno «...lotta per migliorare le proprie posizioni, ma all'interno di un contesto segnato dalla presenza di molte forze, politiche, economiche, culturali, tanto numerose da rendere irrealistica la pretesa di una soltanto di queste forze di fare piazza pulita di tutto il resto...»⁵⁸. Invero, il testo costituzionale definisce i tratti generali di un sistema sociale e politico in cui siano liberamente compiute le azioni dei più vari gruppi, stabilendo a quali precise condizioni giuridiche «l'antagonismo si deve svolgere a garanzia di tutte le parti»⁵⁹.

Tuttavia, l'equilibrio che si determina tra le diverse forze operanti nel sistema è assai instabile, se non fragile, e non favorisce, o meglio, osservando l'evoluzione delle cose, non ha favorito la piena realizzazione delle precondizioni necessarie per la più ampia affermazione del pluralismo, almeno come ricostruito da parte delle teorie richiamate più sopra.

Cosicché, stando ad una visione pessimista ma pur sempre razionale, ci sarebbero poche *chances* di realizzare compiutamente il modello ideale pluralista. Viceversa, secondo

⁵⁷ Ovviamente il riferimento è a K. Popper, *La società aperta e i suoi nemici*, a cura di D. Antiseri, I, II, Roma, 2002.

⁵⁸ G. Zagrebelsky, V. Marcenò, *Giustizia costituzionale*, Bologna, 2018, p.47.

⁵⁹ *Ibidem*, p.47. Da altro punto di vista C. Camerlengo, *Costituzione e promozione sociale*, Bologna, 2013, p.366 ss., osserva che sul versante sociale «perché si abbia pluralismo è necessario che non vi siano barriere all'ingresso in tutti gli ambienti in cui si assumono decisioni espressione di potere».

una prospettiva più ottimista, perché più fiduciosa sulla piena applicazione delle disposizioni costituzionali, il conflitto sociale permanente generato dalla competizione tra interessi contrapposti, ciascuno dei quali dotato di una propria capacità di affermazione, potrebbe favorire l'emersione di un modello in cui gli interessi plurali e conflittuali siano ricondotti ad unità, entro il quadro, per l'appunto, di una prospettiva comune⁶⁰.

Cionondimeno, poiché la democrazia pluralista riflette una 'società aperta', è possibile che emergano istanze e conflitti proprio in relazione alla garanzia ed alla tutela di diritti fondamentali che non è detto possano trovare un terreno comune di dialogo. Nel senso che potrebbe aversi il caso di posizioni inconciliabili perché, in ipotesi, espressione di visioni etiche o morali contrapposte⁶¹, ma pur sempre meritevoli di una disciplina positiva. In questo caso chi e come darà una risposta conveniente? Come si risolverà il conflitto? Qualora il Legislatore non riesca (per inerzia o perché le forze politiche sono divise o perché non intende scontentare i diversi interessi in campo o per altre ragioni) a farsi carico delle diverse e contrastanti istanze, dove e quando si realizzerà la tutela delle varie e legittime posizioni? Quale interesse potrà prevalere sugli altri, e secondo quale regola? Si dovrà riversare sul Giudice costituzionale la migliore soluzione ipotizzabile?

In questi casi non è detto che il Giudice possa rispondere convincentemente. Inoltre, per sua natura il giudizio di legittimità costituzionale è diretto alla risoluzione di casi concreti, anche quando si debba trarre da un principio fondamentale la regola di giudizio per definire una specifica controversia, tale da non essere idonea a regolare tutte le altre ipotesi. A non voler considerare che ai livelli estremi di decisione sull'etica e la morale individuale, è preferibile che ci si astenga laicamente⁶² dal decidere; perché, se per il Legislatore vale il principio per cui ciascuno è giudice di se stesso in quanto lo Stato non è, e non potrebbe considerarsi, la fonte dell'eticità⁶³, tipico segno dei regimi autoritari, a maggior ragione il medesimo principio vale a restringere anche il ruolo e le funzioni del Giudice delle leggi⁶⁴.

Evidentemente, questi dilemmi meritano un'autonoma trattazione lasciando aperta la strada ad ipotesi teoriche differenziate⁶⁵. Sia solo consentita una considerazione.

Bisogna, infatti, evidenziare che secondo il pensiero di Rawls nelle società democratiche moderne il solo pluralismo accettabile è quello 'ragionevole'⁶⁶, ovvero quel tipo di plura-

⁶⁰ Sulle diverse ipotesi di soluzione dei conflitti si veda G. Azzariti, *Diritto e conflitti*, Roma-Bari, 2010, p.124 ss.; nonché, da ultimo, A. Algostino, *Diritto proteiforme e conflitto sul diritto. Studio sulla trasformazione delle fonti del diritto*, Torino, 2018, spec. p.52 ss.

⁶¹ Come si sa il tema è oggetto di un ampio e classico dibattito, una sua ricostruzione è in S. Pajno, *Giudizi morali e pluralismo nell'interpretazione costituzionale. Un percorso tra Hart e Dworkin*, Torino, 2013, p.181 ss.

⁶² Sul punto, S. Bartole, *La Costituzione è di tutti*, Bologna, 2012, p.26, esaminando la giurisprudenza costituzionale sul principio di laicità, osserva che «La Costituzione, aderendo al principio di laicità, prescrive al legislatore di non imporre ai singoli per il tramite della legge l'osservanza di opzioni di vita e di comportamento che non derivino dalla loro scelta individuale e siano addebitabili ad autorità o credenze dai singoli non condivise in ragione di una scelta autonoma della loro coscienza».

⁶³ Così F. Rimoli, *Pluralismo e valori costituzionali*, cit., p.71 ss.

⁶⁴ Si veda, ad es., A. Cerri, *Le questioni della vita e della morte*, in F.R. De Martino (a cura di), *Atti di produzione normativa e separazione dei poteri. Fine vita, vuoti legislativi e limiti dell'attività giurisdizionale*, Campobasso, 2011, p.49 ss., spec. p.60, 61.

⁶⁵ Su questi problemi cfr., G. Zagrebelsky, *Il diritto mite*, Torino, 1992, p.16, in cui si osserva che «l'unico contenuto "solido"» della Costituzione è «la pluralità dei valori e dei principi».

lismo che si realizza grazie ad una cultura condivisa perché imperniata su alcuni valori comuni. A giudizio dell'Autore, cioè, non c'è dubbio che, tra i principi di una cultura comune democratica, quello della tolleranza svolga un ruolo decisivo. Difatti, è solo in nome della tolleranza, in definitiva, che il pluralismo può esplicitare ogni sua potenzialità garantendo l'autonomia dei singoli, entro una cornice autenticamente aperta e ispirata dalla «ragione pubblica»⁶⁷.

D'altra parte, è stato attentamente evidenziato che «Il diritto costituzionale del pluralismo incorpora un metaprinzipio implicito che abbraccia tutti gli altri principi. Lo si può riassumere nell'immagine della 'tolleranza tra principi'. Questa tolleranza è la sintesi di due proposizioni: nessun principio costituzionale può avanzare la pretesa di valere fino al punto di annullare gli altri; tra i principi deve essere cercata e ricercata una formula di composizione o, se non è possibile, almeno di coesistenza...»⁶⁸. Anche questa prospettiva, del tutto condivisibile, sembra ispirata ad un indiscutibile ottimismo degli uomini che rimette ad una modalità procedurale la piena affermazione dello Stato costituzionale pluralista.

Può solo aggiungersi che, secondo quanto emerso finora, il principio pluralista, inteso come metodo di azione e fondamento delle democrazie contemporanee, per espandersi nella società nel modo più conforme all'impianto costituzionale richiede, oltre alle garanzie procedurali, anche quelle dell'uguaglianza, dell'integrazione, della solidarietà sociale nonché, appunto, della tolleranza, scongiurando in definitiva il pericolo di trasformarsi in uno strumento che, sotto il velo dell'autonomia individuale e dei gruppi, lasci prevalere gli interessi particolari dei più forti non solo su quelli dei più deboli ma anche su quello generale.

⁶⁶ Si veda J. Rawls, *Liberalismo politico*, a cura di A. Ferrara, Roma, 2007, pp.28, 53, 116, 135, in cui l'Autore precisa che questa qualificazione è ripresa da J. Cohen.

⁶⁷ J. Rawls, op.ult.cit., p.50.

⁶⁸ G. Zagrebelsky, V. Marcenò, *Giustizia costituzionale*, cit., p.129.